

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Agenzia delle entrate – Riscossione – approvato lo Statuto
- 4 Interventi per il Mezzogiorno – in gazzetta il decreto
- 4 Manovra correttiva – in gazzetta la legge di conversione
- 4 Esecuzione di sentenze a favore del contribuente – i modelli da utilizzare
- 4 Antiriciclaggio – in gazzetta il decreto
- 5 Credito d'imposta per la produzione cinematografica – modifiche alla disciplina
- 5 Crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo – modifiche alla disciplina
- 6 T.U. delle società a partecipazione pubblica – modifiche alla disciplina
- 6 Split payment – estensione ambito soggettivo – disposizioni attuative

Prassi

- 7 Responsabilità del revisore per la relazione sulla gestione - nuovo principio professionale
- 7 Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti
- 7 Dal 1°luglio nuove modalità per pagare tasse ipotecarie e tributi speciali catastali
- 8 Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri - chiarimenti
- 8 Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back-chiarimenti
- 8 Contratto di rete agricolo - trattamento tributario ai fini dell'IVA e delle imposte dirette
- 9 Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare - misura percentuale spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2017
- 9 Spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - trattamento fiscale
- 9 Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA
- 9 TASI - dichiarazione telematica Enti commerciali e Persone fisiche
- 10 Dichiarazione IMU per terreni agricoli di CD e IAP
- 10 Procedura transattiva per la definizione delle liti fiscali pendenti - chiarimenti
- 11 Pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 12 Codici tributo soppressi
- 13 Codici tributi istituiti

L'Agenzia delle entrate informa

- 15 Software
- 15 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- | | | | |
|----|----------|---|--|
| 16 | Assonime | ✓ | Nuovo bilancio per le imprese che adottano gli OIC – profili civilistici e fiscali |
| 17 | | | |

Ordinary Assist

CNDCEC	✓	Principi internazionali sugli incarichi di assurance
Banca d'Italia	✓	Comprare una casa - il mutuo ipotecario
Consiglio nazionale del notariato	✓	Legge sul "Dopo di noi" e fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale
Assirevi	✓	Contributo al fondo nazionale di garanzia – l'attestazione del revisore

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Agenzia delle entrate – Riscossione – approvato lo Statuto</p> <p>Definiti nello Statuto finalità e compiti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale e assume la qualifica di Agente della riscossione. L'Agenzia, inoltre, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. n. 602/1973; • può effettuare: <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali; 2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate, già svolte da Equitalia alla data del 30/6/17, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio. <p>L'Agenzia può</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzare, purché in via strumentale alle proprie finalità e ai compiti istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nonché assumere, partecipazioni ovvero compartecipare in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, anche esercitando attività di direzione e coordinamento; • stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle proprie finalità. 	<p><i>D.P.C.M. 5/6/17 (G.U. n.150 del 29/6/17)</i></p>
<p>Interventi per il Mezzogiorno – In gazzetta il decreto</p> <p>Pubblicato il D.L. 20/6/17, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. Le relative disposizioni, in vigore dal 21/6/17, saranno oggetto di uno Special assist di prossima pubblicazione.</p>	<p><i>Decreto legge 20/6/17, n. 91 (G.U. n.141 del 20/6/17)</i></p>
<p>Manovra correttiva – In gazzetta la legge di conversione</p> <p>Pubblicata la L. 21/6/17, n. 96 di conversione del D.L. 24/4/17, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Le relative disposizioni, in vigore dal 23/6/17, saranno oggetto di uno Special assist di prossima pubblicazione.</p>	<p><i>Legge 21/6/17, n. 96 (G.U. n.144 del 23/6/17)</i></p>
<p>Esecuzione di sentenze a favore del contribuente – i modelli da utilizzare</p> <p>Sono stati approvati i seguenti modelli da utilizzare per prestare la garanzia di cui all'art. 69, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; • modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante; • modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 18/5/17 (G.U. n.142 del 21/6/17)</i></p>
<p>Antiriciclaggio – in gazzetta il decreto</p> <p>Pubblicato il D.Lgs. n. 90 del 25/5/17 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e</p>	<p><i>Decreto legislativo 25/5/17, n. 90 (G.U. n.140 del 19/6/17)</i></p>

Ordinary Assist

<p>recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.</p>	
<p>Credito d'imposta per la produzione cinematografica – modifiche alla disciplina</p> <p>Sono state apportate modifiche agli artt. 1, 2, 3 del D.M. 7/5/09, concernente le disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche. Tra le altre disposizioni modificate, è stato previsto che il credito d'imposta spetta alle imprese di produzione cinematografica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di 6.000.000 euro; • in misura del 15% del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ai sensi dell'art. 1, co. 325, L. n. 244/2007, ovvero che; ✓ non presentino almeno 2 dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. siano distribuite in almeno 25 sale con una tenuta minima di programmazione di 7 giorni consecutivi per sala; 2. siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al 20% del costo dell'opera; 3. abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali; 4. i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana; 5. siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale; 6. abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro. 	<p><i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 19/4/16 (G.U. n.144 del 23/6/17)</i></p>
<p>Crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo – modifiche alla disciplina</p> <p>Sono state introdotte una serie di disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, sono stati modificate le discipline dei seguenti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche al D.M. 7/5/09, concernente le disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche; • modifiche al D.M. 21/1/10, concernente le disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche; • modifiche al D.M. 5/2/15, concernente le disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche. 	<p><i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 19/4/17 (G.U. n.144 del 23/6/17)</i></p>

Ordinary Assist

<p>T.U. delle società a partecipazione pubblica – modifiche alla disciplina Pubblicate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19/8/16, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).</p>	<p><i>Decreto legislativo 16/6/17, n. 100 (G.U. n.147 del 26/6/17)</i></p>
<p>Split payment – estensione ambito soggettivo – disposizioni attuative Definite le modalità attuative dell'art. 1 del D.L. n. 50/2017, in materia di split payment. L'art. 1, co.1 del D.L. n.50/2017 ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 allargando l'ambito di applicazione dello split payment a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25/4/17, l'UE ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1/7/17 fino al 30/6/20, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dai suddetti soggetti. Sono state ora apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/1/15 - che aveva stabilito modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle PA - per tener conto della più ampia platea di soggetti destinatari delle disposizioni.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/6/17 (G.U. n.151 del 30/6/17)</i></p>
<p>Individuazione delle PA - per le operazioni per le quali è emessa fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'1/7/17 al 31/12/17, le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 si applicano alle PA inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009, come da elenco pubblicato nella G.U. n. 229 del 30/9/16; nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 si applicano alle PA inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro il 30/9 dell'anno precedente. <p>Individuazione delle società - per le operazioni per le quali è emessa fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'1/7/17 fino al 31/12/17, le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al co. 1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al co. 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30/9 precedente. Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20/10 di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. <p>Versamenti dell'imposta - PA e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione.</p>	

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Responsabilità del revisore per la relazione sulla gestione - nuovo principio professionale È stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B – che sostituisce la versione adottata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23/12/14 - concernente le responsabilità di revisori legali e società di revisione relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.</p> <p>Il principio di revisione, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dall'1/7/16 o successivamente, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge; • al rilascio della dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle informazioni sopra indicate. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 129507 del 15/6/17</i></p>
<p>Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti I dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC precedentemente trasmesso.</p> <p>La modalità di notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dall'1/7/17.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 120768 del 28/6/17</i></p>
<p>Si ricorda che il co. 7 dell'art. 60 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, introdotto dall'art. 7 – quater del D.L. 22/10/16, n. 193, convertito dalla L. 1/12/16, n. 225, consente, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC e nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'art. 12, co. 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all'art. 63, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/9/73, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.</p> <p>Il citato art. 7 – quater, co. 9, inoltre, ha modificato anche l'art. 26, co. 2, del D.P.R. 29/9/73, n. 602, prevedendo che per tali soggetti che ne fanno richiesta la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della richiesta.</p>	
<p>Dal 1° luglio nuove modalità per pagare tasse ipotecarie e tributi speciali catastali Individuate nuove modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e delle somme dovute in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali - Territorio. Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo.</p> <p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione di modalità di riscossione alternative al denaro contante, promuovendo l'utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 120473 del 28/06/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>pagamento elettronico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione di uno specifico contrassegno sostitutivo, denominato "Marca servizi" per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali; • l'estensione dell'utilizzo del modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), a partire dall'1/7/17, per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali- Territorio connesso al rilascio di certificati, copie, attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche; • anche per le visure, la possibilità di accesso diretto tramite internet alle banche dati, già attivo per le ispezioni ipotecarie. 	
<p>Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri - chiarimenti</p> <p>Tenuto conto che la Securities and Exchange Commission (SEC) non rilascia un'attestazione dalla quale si evince che gli adviser sono sottoposti a vigilanza, al fine della non applicazione della ritenuta, si ritiene sufficiente la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano (ovvero all'intermediario depositario delle quote) della copia del "Form ADV" e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC. Resta fermo che l'applicazione del regime di non imponibilità è subordinata alle risultanze rinvenibili dal sito ufficiale dell'autorità di vigilanza statunitense (SEC).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 78 del 27/6/17</i></p>
<p>Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back-chiarimenti</p> <p>L'art. 13-bis del D.L. 30/12/16, n. 244 - emanato a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 con il D.Lgs. 18/8/15, n. 139 - ha modificato l'art. 83 del TUIR, prevedendo che "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (...) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili". Alla luce della nuova formulazione dell'art. 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l'operazione di "sale and lease back in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, la plusvalenza realizzata dalla Società concorrerà alla formazione del reddito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria; 2) a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 del 23/6/17</i></p>
<p>Contratto di rete agricolo - trattamento tributario ai fini dell'IVA e delle imposte dirette</p> <p>Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale del contratto di rete agricolo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 75 del 21/6/17</i></p>
<p>IVA - la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. Le operazioni poste in essere al fine della realizzazione della produzione agricola non assumono rilevanza ai fini IVA. Per quanto concerne l'ulteriore quesito relativo all'applicabilità del regime speciale di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, dopo la divisione, poiché i prodotti sono acquistati a titolo originario, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti, indicati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, potrà continuare ad applicare le percentuali di compensazione. Diversamente, nel caso in cui, oltre al contratto di rete agricolo di cui all'art. 1 - bis , co. 3, del D.L. 24/6/14, n. 91 – che esaurisce</p>	

Ordinary Assist

la sua funzione con la ripartizione a titolo originario della produzione –le imprese agricole costituiscano una rete finalizzata alla vendita o diano comunque mandato ad una capofila per vendere i prodotti a terzi, qualora la capofila sia in regime speciale, la stessa potrà correttamente applicare le percentuali di compensazione solo ed esclusivamente in relazione ai propri prodotti, mentre per le cessioni relative ai prodotti dei mandanti troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione dell'imposta, previa separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Tale mandato, rileverà, in quanto prestazione di servizi, nei rapporti tra le imprese agricole, che in sede di ribaltamento fattureranno autonomamente in base al regime adottato. La fattura dovrà contenere i riferimenti al mandato o al contratto di rete stipulato.

Nel caso in cui la capofila agisca in nome e per conto dei mandanti, in presenza, cioè di un mandato con rappresentanza, gli effetti si produrranno direttamente in capo ai mandanti, che fattureranno direttamente secondo il regime adottato.

Imposte dirette - ai fini dell'applicazione del citato art. 33, co. 2, del TUIR, per determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista per la quota di propria spettanza, è necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l'attività comune. Al riguardo, un criterio ragionevole è quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra i retisti in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto ad essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune.

Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare: misura percentuale spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2017

La misura percentuale del credito d'imposta spettante è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 116001 del 21/06/17*

Spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - trattamento fiscale

Il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rileva fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'art. 51, co. 1, del TUIR.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 74 del 20/6/17

Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA

Fornite risposte ai quesiti degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 del 20/6/17

Differimento - possono versare l'iva oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.

Versamento del saldo IVA annuale fino al 30 luglio - in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest'ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Rateazione - chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. È sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione. L'incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all'importo effettivamente da versare al netto della compensazione.

TASI - dichiarazione telematica Enti commerciali e Persone fisiche

In risposta al quesito è stato precisato che il contribuente dovrà indicare nel campo "% possesso" il valore "100" e al contempo nel campo "Annotazioni" inserire il seguente periodo: "Si evidenzia che si tratta di dichiarazione ai fini TASI, che l'unità immobiliare è

MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e

Ordinary Assist

<p><i>condotta in locazione e che pertanto nei campi in cui è richiesta l'indicazione della "% poss" il valore inserito è da intendersi come "% di detenzione".</i></p>	<p><i>federalismo fiscale, risoluzione n. 4/DF del 21/6/17</i></p>
<p>Dichiarazione IMU per terreni agricoli di CD e IAP Per effetto della modifica di cui alla lett. a), comma 13, dell'articolo 1 della L. n. 208 del 2015, a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. La dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie - vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP - per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU. Dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento o meno dell'esenzione dall'IMU, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva è variata nel corso dell'anno precedente.</p>	<p><i>MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, risoluzione n. 3/DF del 16/6/17</i></p>
<p>Procedura transattiva che definizione delle liti fiscali pendenti - chiarimenti Con l'art. 5 - bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, è stata introdotta la facoltà di comporre alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente, facendo ricorso all'espletamento di una procedura transattiva che potesse portare ad una possibile definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, alle condizioni e con gli effetti ivi annunciati. Nel tentativo di prevedere, nel dettaglio, omogenee modalità di applicazione della richiamata norma sotto il profilo tecnico - giuridico, è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che si è pronunciata, sia in relazione al «perimetro di applicazione» della disposizione che ai criteri per giungere alle "transazioni".</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. 71066 del 15/6/17</i></p>
<p>Ecco lo schema procedimentale da seguire per addivenire alla transazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) formulazione da parte del soggetto obbligato della proposta di transazione rivolta, per il tramite dell'Ufficio delle dogane che ha emesso l'atto impugnato, alla Struttura territoriale di vertice nel cui ambito insiste il predetto Ufficio. La proposta deve prevedere oltre che l'importo offerto in pagamento, anche le modalità di versamento dello stesso (unica soluzione o rate annuali di pari importo) e della definizione del contenzioso pendente. In linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 4 - bis, del D.Lgs. n. 504/1995, in tema di rateizzazione dell'accisa, dovrà prevedersi che, in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, opererà la risoluzione automatica del contratto e il conseguente diritto dell'Amministrazione di pretendere l'intero importo; 2) l'Ufficio delle dogane trasmette gli atti alla sovraordinata Struttura territoriale di vertice, corredando la proposta del proprio parere, anche in ordine alla sussistenza delle condizioni imposte dall'art. 5 - bis, richiamate in epigrafe, nonché all'ammontare offerto in transazione; 3) la Struttura territoriale di vertice procede alla valutazione della proposta, alla luce dei contributi trasmessi dall'Ufficio delle dogane e, occorrendo, di eventuali ulteriori autonomi approfondimenti, allo scopo di formarsi il convincimento in ordine alla congruità dell'offerta del soggetto obbligato, ovvero di formulare una proposta alternativa; nel caso in cui la proposta difetti delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 5 - bis, la Struttura territoriale di vertice ne determinerà l'inammissibilità; 4) trasmissione all'Avvocatura Distrettuale competente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni della bozza dell'atto di transazione che la Struttura territoriale di vertice è disponibile a sottoscrivere, corredata di 	

Ordinary Assist

tutta la documentazione utile, inclusa, nell'eventualità della formulazione di una proposta alternativa, quella originaria formulata dal soggetto obbligato, ai fini dell'acquisizione di un parere di legittimità e congruità. L'Avvocatura Distrettuale può essere interpellata anche per l'assistenza alla redazione dell'atto transattivo ai sensi del punto 4 del protocollo d'intesa;

- 5) acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale, la Struttura territoriale di vertice trasmette al soggetto obbligato il testo del contratto di transazione in relazione al quale sussiste la disponibilità alla sottoscrizione, fissando la data nella quale procedere alla reciproca sottoscrizione dell'atto. Trascorso inutilmente detto termine, in assenza di un giustificato motivo che ne legittimi il differimento, addotto dal soggetto obbligato, la disponibilità alla transazione dovrà intendersi revocata. Il soggetto obbligato procederà al pagamento dell'intero importo pattuito in transazione o della prima rata convenuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto transattivo, fornendone prova alla Struttura territoriale di vertice e all'Ufficio delle dogane competenti.

Laddove il soggetto obbligato, che si avvalga di quanto previsto dall'articolo 5 - bis, richieda la sospensione del relativo contenzioso pendente, l'Ufficio delle dogane si rimetterà alle decisioni dell'Organo giudicante.

Pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo

Forniti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo.

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 72 del 19/6/17*

In particolare, tra l'altro, è stato chiarito, ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 7/E del 2017, che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di altre istituzioni religiose, deducibili in base alle disposizioni volte a regolare i rapporti tra dette istituzioni e lo Stato sulla base di intese, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione. Inoltre, le medesime istruzioni valgono anche in ordine alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali, delle stesse.

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO SOPPRESSI		
<p>Soppressi alcuni codici tributo. Ove fosse ancora necessario procedere al versamento di somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi con la presente risoluzione, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell'IRES.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”; • “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del D.L. n. 66 del 24/4/14 - regime amministrato”; • “1797” denominato “Contribuenti minimi - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 3, D.P.C.M. 21/11/11”; • “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, co. 18 bis, D.L. 112/2008”; • “1844” denominato “Cedolare secca - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 3, D.P.C.M. 21/11/2011”; • “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”; • “2100” denominato “IRPEG saldo”; • “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”; • “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”; • “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”; • “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art.1, co. 3, D.P.C.M. 21/11/2011”; • “4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”; • “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”; • “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”; • “6785” denominato “Credito d'imposta di cui all'art. 3, co. 4, D.Lgs. n. 344/2003 (Risoluzione N. 102 del 28 luglio 2005)”; • “6811” denominato “Credito d'imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 76 del 22/6/17</i></p>

Ordinary Assist

	<p>quota di mutuo a carico dello stato - art. 2, co. 3, D.L. n. 185/2008”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, D.L. 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009”; • “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all'art. 19, co. 12, D.L. 201/2011”. 	
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
<p>Versamento delle somme dovute dalle imprese elettriche a titolo di canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, interessi e sanzioni, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto ministeriale del 13 maggio 2016, n. 94</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “3415” denominato “ Canone TV - Recupero delle somme per tardivo, omesso o parziale riversamento e interessi per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche - art. 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94/2016”; • “3416” denominato “Canone TV – Sanzione per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito , da parte delle imprese elettriche - art. 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94/2016”; • “3417” denominato “Canone TV - Sanzione per o messa o incompleta trasmissione dei dati relativi al canone TV , da parte delle imprese elettriche - art. 5, co. 8, del D.M. n. 94/2016”. 	<p style="text-align: center;"><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 71 del 16/6/17</i></p>
<p>Versamento con F24 ELIDE delle somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “T89T” denominato “Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”; • “T90T” denominato “Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico”; • “T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”; • “T92T” denominato “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi”; • “T93T” denominato “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi”; • “T94T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari”; • “T95T” denominato “Vendita mappe”; • “T96T” denominato “Rimborsi spese per verifiche straordinarie”; • “T97T” denominato “Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio”; 	<p style="text-align: center;"><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79 del 30/6/17</i></p>

Ordinary Assist

	<ul style="list-style-type: none"> • “T98T” denominato “Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi”; • “T99T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale”. 	
<p>Estensione utilizzo codici tributo per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start - up innovative</p>	<p>Per il versamento delle somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start - up innovative, sono utilizzati i codici tributo “1540”, “1541”, “1542”, “1543” e “1544”, istituiti con la risoluzione n. 56/E del 2016, con l’applicazione delle medesime istruzioni di compilazione del modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70 del 16/6/17</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.1); • software di compilazione Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.1). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/6 al 30/6</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • elenco banche convenzionate modello di versamento F24; • tabelle codici uffici modello F23; • tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • archivi comuni terreni e urbano Docfa – Catasto fabbricati. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Nuovo bilancio per le imprese che adottano gli OIC – profili civilistici e fiscali: Assonime
Analizzati gli effetti civilistici delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 (cd. Decreto bilanci) e dei nuovi principi contabili sui bilanci, nonché i conseguenti effetti fiscali previsti dall'art. 13 bis del D.L. n. 244/2016.

*Assonime, circolare
n. 14/2017*

Questi i principali chiarimenti forniti dall'associazione.

Aspetti civilistici

Micro e piccole imprese - anche le piccole e micro-imprese sono tenute ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in tutte le ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n.139/2015 (per le quali non sia prevista espressa eccezione, come nel caso dell'attualizzazione di crediti e debiti e del costo ammortizzato), nonché nelle fattispecie individuate dai nuovi OIC.

Soggetti interessati – i soggetti destinatari dei nuovi obblighi di bilancio sono sicuramente:

- Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.)
- Società di persone (Snc e Sas) interamente partecipate da società di capitali.

Allo stato, è dubbio, secondo gli esperti dell'associazione, se anche le società di persone non interamente partecipate da società di capitali, nonché imprenditori individuali in contabilità ordinaria siano obbligati all'adozione delle nuove regole contabili.

Acquisto azioni proprie - il nuovo criterio di rappresentazione contabile dell'acquisto di azioni proprie prevede il divieto di iscrizione nell'attivo di bilancio delle azioni proprie e la eliminazione della corrispondente riserva dal patrimonio netto; l'esborso sostenuto per l'acquisto è portato a diretta diminuzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione di una riserva negativa. Quanto detto si applica in tutti i casi di acquisto di azioni proprie senza distinguere tra le fattispecie in cui le azioni proprie siano acquistate per dare attuazione ad un diritto di recesso – e, quindi, nella prospettiva di un loro annullamento – e quelle in cui le azioni acquistate siano destinate ad essere ricollocate sul mercato.

Conversione delle attività/passività in valuta – è stato evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 2426 n.8-bis c.c. ha eliminato ogni dubbio sul fatto che i crediti e i titoli di debito – anche se iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie – sono comunque soggetti alla conversione al cambio di fine esercizio.

Aspetti fiscali

Micro e piccole imprese – in conseguenza del fatto che, come sopra detto, anche le piccole e micro-imprese sono tenute ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, questi soggetti saranno tenuti, in relazione a queste fattispecie, a determinare l'imponibile in doppio binario, (posto che per essi non opera la derivazione rafforzata) ricostruendo i componenti reddituali in via extracontabile. Per l'Irap, invece, il problema non si pone in quanto l'impostazione di bilancio assume rilevanza piena anche agli effetti della determinazione del valore della produzione.

Società di persone/imprenditori individuali – qualora dovesse essere considerata obbligatoria l'adozione delle nuove regole contabili anche per tali soggetti (ma il punto è dubbio, come sopra detto), la derivazione rafforzata opererebbe anche per questi soggetti (sempreché non si tratti di microimprese).

Stabili organizzazioni – la derivazione rafforzata si applica anche alle stabili organizzazioni di imprese estere posto che ai sensi dell'art. 152 del TUIR, il reddito imponibile della stabile organizzazione è determinato sulla base di un rendiconto economico da redigersi secondo i principi contabili adottati da soggetti residenti aventi analoghe caratteristiche.

Imputazione temporale, applicazione dell'art. 109, co. 1 e 2 del TUIR – in applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009, dovrebbero considerarsi superate, le regole di imputazione temporale di cui all'art. 109, co. 1 e 2 del TUIR (consegna o spedizione dei beni mobili e rogito per gli immobili). Tuttavia, secondo gli esperti dell'Associazione, la preminenza delle regole contabili sull'art. 109 commi 1 e 2, si può affermare nelle sole

16

Ordinary Assist

ipotesi in cui il D.Lgs. n. 139/2015 o l'OIC abbiano indicato, nel qualificare i fatti gestionali in base alla loro sostanza economica, criteri di imputazione temporale diversi da quelli giuridico formali. In particolare, ciò è avvenuto con riferimento alle cessioni di beni, ma non anche alle prestazioni di servizi.

Per le prestazioni di servizi, dunque, sarebbero ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dall'art. 109 del TUIR.

<p>Principi internazionali sugli incarichi di assurance: Consiglio nazionale commercialisti Tradotti in lingua italiana i principi internazionali sugli incarichi di assurance editi da International Federation of Accountants (IFAC).</p> <p>I principi riguardano gli incarichi di <i>assurance</i> diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell'informativa finanziaria storica. Gli incarichi di <i>assurance</i> includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli incarichi di attestazione, in cui una parte diversa dal professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri; • gli incarichi diretti, in cui il professionista misura o valuta l'oggetto sottostante rispetto ai criteri. 	<p>CNDCEC, documenti</p>
<p>Comprare una casa - il mutuo ipotecario: Banca d'Italia Pubblicata la nuova versione della Guida pratica sul mutuo, per l'acquisto dell'immobile abitativo, rivista e aggiornata con le novità della disciplina sul credito immobiliare.</p>	<p>Banca d'Italia, guida pratica</p>
<p>Legge sul "Dopo di noi" e fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale – Consiglio nazionale del notariato Analizzata la fiscalità agevolata degli strumenti di destinazione patrimoniale per la cura e l'assistenza di soggetti deboli nell'ambito delle L. n. 112/2016 sul "Dopo di noi". In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato esaminato il regime agevolativo contenuto nella n. 112/2016 con riferimento alle imposte sui trasferimenti (donazioni e successioni, registro, ipocatastali), considerando i diversi possibili sviluppi delle vicende negoziali; • sono state svolte considerazioni rispetto al regime ordinario applicabile ai negozi destinatori in funzione assistenziale. <p>L'art. 6, co. 6 della L. 112/2016 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai "trasferimenti di beni e diritti in favore dei <i>trust</i>, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione".</p> <p>La norma si riferisce senz'altro al momento di costituzione del vincolo, in cui i beni ed i diritti oggetto della destinazione sono trasferiti dal disponente al soggetto gestore (in esenzione nel tributo successorio e donativo). Anche se non sono considerate dalla norma le ipotesi di costituzione di vincolo che non determinano effetti traslativi, l'imposizione fissa è stata in generale riconosciuta, nelle imposte ipo-catastali e nel tributo di registro, dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3/2008).</p> <p>Inoltre, secondo i notai, l'agevolazione sarebbe applicabile anche a fattispecie di trasferimento oneroso di beni e diritti successive alla costituzione del patrimonio separato. In base a tale impostazione, che troverebbe supporto anche in alcuni passaggi della relazione tecnica al provvedimento, la disposizione potrebbe riguardare anche gli acquisti (onerosi e non) effettuati dal soggetto gestore che, dunque, sarebbero assoggettati alle sole imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, quale ulteriore misura di agevolazione fiscale.</p>	<p>CNN, studio n. 33.2017/T</p>
<p>Contributo al fondo nazionale di garanzia – l'attestazione del revisore: Assirevi Pubblicato l'aggiornamento del documento di ricerca dei revisori sulle linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio</p>	<p>Assirevi, Ddr n. 205</p>

Ordinary Assist

dell'attestazione di conformità degli aggregati di riferimento determinati ai fini del contributo da versare al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 15 L. n. 1/1991) da parte degli aderenti al fondo.	
---	--